



**Direzione Didattica Statale 2° Circolo  
San Giovanni Bosco**  
via Millico, n° 13 - 70038 TERLIZZI (BA)



Tel. e Fax      **080 3516314**  
Cod. Scuola    **BAEE168001**  
C.F.             **80010940726**

e-mail: [baee168001@istruzione.it](mailto:baee168001@istruzione.it) PEC: [baee168001@pec.istruzione.it](mailto:baee168001@pec.istruzione.it) WEB: [www.secondocircolobosco.gov.it](http://www.secondocircolobosco.gov.it)

***Regolamento per la disciplina di assegnazione degli incarichi  
agli esperti esterni***

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO

VISTI gli art. 8 e 9 del DPR n. 275 del 8/3/1999;

VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di consentire l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO, in particolare, l'art. 33 comma 2, lettera G, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene affidata al Consiglio di Circolo la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTO l'art. 10 del Testo Unico n. 297 del 16/4/1994 e s.m.i.

VISTO il Decreto Legge n. 112/2008;

VISTA la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica 2/2008;

DELIBERA

Il seguente Regolamento sulla disciplina dell'assegnazione degli incarichi al personale interno ed esterno, che va a costituire parte integrante del Regolamento di Circolo ai sensi dell'art. 40 del D.I. n. 44 del 1/2/2001.

***Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione***

Il presente regolamento disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente per le attività progettuali relative a tutti i progetti di ampliamento dell'offerta Formativa, compresi quelli finanziati dai fondi PON-FSE, che richiedano il ricorso a collaborazioni di esperti esterni, docenti, tutor o personale ATA al fine di garantire la qualità della prestazione.

L'Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per attività che siano compatibili con le disponibilità finanziarie programmate, relative a progetti autorizzati dall'Autorità di Gestione per i finanziamenti derivanti da fondi PON-FSE o connesse a progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa.

Compito dell'Istituzione scolastica sarà quello di:

1. garantire la qualità delle prestazioni;
2. assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
3. valutare più opzioni sulla base di titoli, competenze ed esperienze professionali;

Le attività potranno svolgersi in orario curricolare o in orario extracurricolare.

#### Attività In orario curricolare

Tali attività si svolgeranno in affiancamento agli insegnanti, e dovranno essere strettamente connesse con le discipline (scuola primaria) o i campi di esperienza (scuola dell'infanzia) a cui si andranno ad abbinare.

I progetti potranno attuarsi solo a condizione che ci sia l'adesione di tutti gli alunni della classe, senza esclusioni né discriminazioni di alcun tipo.

Nel caso in cui sia previsto un costo a carico delle famiglie, il contributo richiesto sarà necessariamente volontario, senza alcuna forzatura per l'adesione.

A tal fine, tutte le adesioni dovranno pervenire per iscritto al dirigente scolastico.

Le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni saranno, ovviamente, a carico degli insegnanti.

#### Attività in orario extracurricolare

Tali attività, destinate ad alunni provenienti anche da diverse classi della scuola, potranno svolgersi con l'affiancamento degli insegnanti o essere gestite direttamente dall'esperto.

L'adesione e l'eventuale contributo a carico delle famiglie saranno del tutto volontari, e i genitori sottoscriveranno una autorizzazione alla frequenza degli alunni negli orari programmati.

Le responsabilità connesse alla sorveglianza degli alunni rimarranno a carico degli insegnanti, salvo nei casi particolari in cui l'esperto gestisca in maniera del tutto autonoma il progetto, assumendosi ovviamente anche le responsabilità di vigilanza dei bambini.

### **Art. 2 – Priorità di scelta degli esperti**

La selezione dell'esperto avverrà con le seguenti priorità di scelta:

- a) personale interno all'istituzione scolastica;
- b) personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali;
- c) laddove possibile, personale esterno attraverso richiesta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali e/o fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità;
- d) personale esterno reclutato attraverso bando o avviso pubblico;
- e) professionisti esterni reclutati mediante affidamento diretto qualora, vista la particolare natura della prestazione e/o delle competenze richieste, ricorrano i presupposti per l'infungibilità dell'esperto.

Potrà essere prevista la collaborazione di esperti che abbiano dichiarato la propria disponibilità a titolo gratuito; in tal caso, il dirigente scolastico si accerterà della sussistenza delle necessarie competenze professionali e formalizzerà, attraverso lettera di incarico, le modalità di espletamento del progetto.

Il dirigente scolastico, inoltre, è delegato dal Consiglio di Circolo a redigere apposite convenzioni con Enti e Associazioni culturali, ONLUS e di volontariato finalizzate alla collaborazione di loro esperti nella realizzazione di specifiche iniziative progettuali, laddove la collaborazione di tali esperti esterni alla scuola non produca oneri per l'amministrazione scolastica.

### **Art. 3 – Procedura selettiva**

La selezione degli esperti avverrà attraverso procedura selettiva, a mezzo bando o avviso pubblico, nel quale dovranno essere chiaramente definiti:

- a. l'ambito disciplinare di riferimento;
- b. l'oggetto dell'incarico;
- c. la durata dell'incarico;
- d. la tipologia di incarico;
- e. il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione dello stesso;
- f. il numero di ore di attività richiesto;
- g. i requisiti di ammissibilità per la ricezione delle candidature;
- h. i criteri di valutazione con i relativi punteggi;
- i. le modalità e i termini per la presentazione della domanda di partecipazione;
- j. il compenso che verrà corrisposto per la prestazione.

### **Art. 4 - Pubblicazione degli avvisi di selezione**

Dell'avviso di selezione per il personale esperto sarà data informazione attraverso l'affissione all'Albo dell'Istituto, la pubblicazione sul sito istituzionale della scuola e l'invio per posta elettronica a tutte le scuole ed istituti della provincia di Bari.

Nel caso specifico di progetti PON-FSE, l'informazione avverrà secondo le modalità previste dalle linee guida per l'attuazione dei progetti, e/o dallo specifico Bando.

### **Art. 5 – Motivi di inammissibilità**

Saranno considerate inammissibili le candidature:

1. pervenute in ritardo rispetto ai tempi indicati nel bando;
2. prive di domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità;
3. che presentino elementi di inammissibilità rinvenibili negli specifici avvisi di selezione.

### **Art. 6 – Motivi di esclusione**

L'eventuale esclusione dall'inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:

1. mancanza di firma autografa sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda di dichiarazione del punteggio o sulla fotocopia del documento di identità;
2. esperienza professionale non adeguatamente certificata per l'ambito di competenza indicato.

#### **Art.7 – Valutazione delle candidature**

La valutazione delle candidature verrà effettuata attraverso la comparazione delle domande pervenute a seguito della valutazione dei titoli e dell'attribuzione dei relativi punteggi secondo i criteri previsti dal bando.

Inoltre, per la valutazione delle specifiche competenze richieste, nel caso siano pervenute più candidature, sarà previsto un colloquio con il Dirigente Scolastico e con una apposita commissione, costituita da due docenti e due genitori individuati dal Consiglio di Circolo.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che abbiano:

- a. realizzato analoghi progetti presso Istituzioni scolastiche di pari ordine e grado;
- b. svolto pregresse esperienze didattiche coerenti col profilo richiesto;
- c. richiesto per la prestazione un corrispettivo complessivamente più basso.

#### **Art. 8 – Doveri e responsabilità dell'esperto**

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera assumerà nei confronti dell'Istituzione scolastica i seguenti impegni:

1. predisporre il progetto specifico di intervento secondo le specifiche indicazioni della scuola;
2. definire il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni;

#### **Art. 9 – Stipula del contratto**

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto.

Il contratto verrà redatto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni sua parte. Nel contratto, di norma, saranno indicati:

1. le Parti contraenti;
2. l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
3. la durata del contratto con l'indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
4. entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
5. luogo e modalità di espletamento dell'attività;
6. impegno da parte dell'esperto di presentare una relazione esplicativa della prestazione;
7. l'acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
8. le spese contrattuali e oneri fiscali, ove previsti, a carico del prestatore;
9. la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali del ritardo;

10. la possibilità per la scuola di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora l'esperto non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando l'esperto stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
11. la previsione che le sospensioni della prestazione da parte dell'esperto comportino la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
12. L'informativa ai sensi della privacy;

La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza dalla posizione del contraente. Nel caso in cui vengano stipulati con il personale appartenente all'Amministrazione Scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 37 del CCNL 2006-2009.

I contratti riguardanti i progetti POF non possono avere durata superiore all'anno scolastico; i contratti relativi ai progetti PON devono rispondere pienamente alle indicazioni presenti nelle linee guida.

Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

#### **Art. 10 – Compensi**

I compensi previsti sono:

1. quelli previsti nelle tabelle al vigente CCNL per il personale Docente e ATA;
2. quelli previsti nelle tabelle al vigente CCNL per il personale docente (per le attività e i progetti PTOF);
3. quelli indicati nelle linee guida per i PON.
4. La misura del compenso orario lordo ovvero di quello forfettario per le prestazioni, effettuate dal personale esterno alla scuola, è fissata dall'Autorità di Gestione dei Piani Operativi Nazionali per il fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata dopo ogni necessaria verifica. Il corrispettivo pattuito si intende lordo dipendente per il personale ATA e Docente impegnato nelle attività e progetti previsti dal Piano dell'Offerta Formativa e omonimo complessivo negli altri casi. In caso di mancata prestazione d'opera non sarà dovuta alcuna retribuzione per attività non effettivamente svolta.

#### **Art. 11 – Autorizzazioni dipendenti pubblici e comunicazioni alla funzione pubblica**

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e di altra scuola è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del Decreto Legge n. 165 del 30/3/2001.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al Dipartimento della funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato Decreto Legge n. 165/2001.

**Art. 12 – Norme transitorie**

Il presente Regolamento ha durata e validità illimitata; potrà essere comunque modificato e/o integrato dal Consiglio di Circolo con apposita delibera. Esso è affisso all'albo della Scuola e pubblicato nel sito web dell'Istituzione scolastica.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Approvato dal Consiglio di Circolo  
nella riunione del 12 ottobre 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Giuseppe MONOPOLI

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993)*